

Ruolo centrale del professionista nell'ambito delle ispezioni INAIL

L'assistenza del professionista abilitato è determinante in fase di ispezione e anche dopo la fine della verifica

/ Fabrizio VAZIO

Un'ispezione INAIL è un procedimento complesso nel quale il ruolo del professionista è **centrale**. Benché l'ispezione in materia di aziende avvenga senza preavviso, è compito del funzionario ispettivo, in sede di primo accesso, avvertire l'azienda, specificando che la stessa può farsi **assistere** dal professionista anche se ovviamente l'assenza di quest'ultimo non è ostativa al proseguimento delle operazioni ispettive.

Ove, in particolare, la verifica dell'ispettore sia mirata al controllo del **rischio assicurato** ovvero a quella attività specifica dell'istituto finalizzata a garantire una uniforme applicazione delle tariffe dei **premi** sul territorio nazionale, che consiste nella verifica della corretta attribuzione della voce di lavorazione denunciata in relazione all'attività **effettivamente** svolta e al conseguente calcolo del premio dovuto, il ruolo del professionista è essenziale: egli assiste alla verifica anche allo scopo di dar conto di come, unitamente all'azienda, ha eventualmente **suddiviso** i salari fra più voci di tariffa.

Si tenga conto che normalmente l'ispettore, all'atto della verifica, richiede il cosiddetto "dettaglio dell'autoliquidazione" ovvero l'elencazione dei **singoli imponibili** riferiti a ciascun lavoratore suddivisi per voce di tariffa nel termine prescrizionale onde verificare se l'assoggettamento sia corretto.

In tale occasione, il professionista non può limitarsi a trasmettere il tabulato, pur necessario, per gli anni richiesti, ma deve sapere la **ragione** della suddivisione con particolare riguardo ai lavoratori per i quali sono state scelte voci di tariffa a minor tasso: ad esempio, non deve accadere di scoprire in sede di ispezione che il lavoratore che si è sempre denunciato alla voce 0722 prevista per gli impiegati amministrativi in realtà accede **permanentemente** ai reparti produttivi. Occorre viceversa coordinarsi con l'azienda nel fornire la documentazione che **supporta** la suddivisione adottata.

È inoltre noto che in INAIL assume grande importanza la documentazione trasmessa all'istituto nel corso del tempo con particolare riguardo a eventuali denunce di **esercizio** o di **variazione**, perché esse condizionano la decorrenza di eventuali riclassificazioni o almeno l'applicazione di sanzioni civili. Vero è che l'istituto da ormai 25 anni dispone di tutta la documentazione tra-

smessa all'interno della propria procedura "Gestione del Rapporto Assicurativo", ma è comunque importante che il professionista, unitamente all'azienda, esamini **tutto** ciò che è stato trasmesso all'ente per verificare se effettivamente una determinata lavorazione sia o non sia stata comunicata.

In generale il professionista (che pure non può assistere all'eventuale acquisizione di dichiarazioni dei dipendenti) dovrà **interagire** con i funzionari ispettivi per evidenziare tutte le circostanze che consentono di valutare correttamente eventuali **discrasie** classificative. Ovviamente, il suo ruolo non termina con l'ispezione ma è indispensabile che egli, all'atto della liquidazione del verbale, valuti **celermente** gli eventuali addebiti nei confronti dell'azienda: è il caso di ricordare infatti che, ove l'azienda versi il dovuto o rateizzi entro il termine fissato nel provvedimento di liquidazione del verbale ispettivo, le sanzioni civili saranno **dimezzate** ([art. 30](#) del DL 19/2024; *cfr.* anche circ. INAIL n. [31/2024](#)). Inoltre, il datore di lavoro ha **30 giorni** dal pervenimento del provvedimento per ricorrere alla Direzione regionale in materia classificativa e **sospendere** così l'addebito sulla base dell'[art. 45](#) del DPR 1124/65. Anche in tal caso, un'eventuale impugnativa deve essere celere perché è vero che il termine dei 30 giorni è ordinatorio, ma se il ricorso viene presentato in ritardo non ha effetto sospensivo.

Il ruolo principale del professionista è proprio quello di valutare cosa fare dopo un eventuale addebito, con l'avvertenza che l'unico comportamento certamente **errato** è quello di presentare ricorso **dopo** avere rateizzato. Infatti, come ribadito dalla circolare INAIL n. [19/2026](#), dedicata alle nuove disposizioni in materia di rateazioni, è previsto che nell'istanza di rateizzo il debitore debba **riconoscere** in modo esplicito e **incondizionato** il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni. È previsto altresì che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile. Un eventuale ricorso presentato dopo il rateizzo sarebbe pertanto **inammissibile**.